



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE STACCATA DI LATINA

Consiglio di Presidenza della Giustizia  
Amministrativa  
cds-segreteriaconspres@ga-cert.it

Avvocatura Generale dello Stato di Roma  
roma@mailcert.avvocaturastato.it

Ordine degli avvocati di Latina  
ord.latina@cert.legalmail.it

Ordine degli avvocati di Frosinone  
ord.frosinone@cert.legalmail.it

Ordine degli avvocati di Cassino  
ord.cassino@cert.legalmail.it

Camera Amministrativa Romana  
info@cameraamministrativaromana.it

Oggetto: Decreto Presidenziale n. 4/2023 di ripartizione delle materie fra le due Sezioni del  
T.A.R. Lazio, Latina.

---

Si trasmette l'allegato decreto presidenziale n. 4 del 2023 con cui, a decorrere  
dal 1° giugno 2023, sono state ripartite le materie fra le due Sezioni di questo  
Tribunale.

Il Segretario Generale



SALVATORE  
BUFALO  
13.03.2023 11:57:19  
GMT+01:00



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEZIONE STACCATA DI LATINA**

**D.P. n. 4 / 2023**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'art. 2, I comma, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che, all'inizio di ciascun anno anche il Presidente di Sezione staccata di T.A.R. provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 10 febbraio 2022 con cui è istituita la seconda sezione;

**RITENUTO** conseguentemente necessario procedere alla individuazione e ripartizione delle materie di rispettiva competenza;

**SENTITO** il Presidente della Seconda Sezione;

**D E C R E T A**

Art.1

Con decorrenza dal 1 giugno 2023 la ripartizione delle materie fra le due Sezioni è la seguente:

**SEZIONE PRIMA:**

- 1) Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- 2) Ambiente.
- 3) Beni del patrimonio e del demanio statale, regionale, provinciale e comunale, e relativi canoni, autorizzazioni e concessioni, anche cimiteriali, escluse quelle demaniali marittime.
- 4) Cave e miniere.
- 5) Cittadinanza e altri provvedimenti in materia di status, stato civile e anagrafe.
- 6) Elezioni.
- 7) Enti pubblici, società partecipate e relativi consorzi nonché atti relativi alla composizione dei loro organi.
- 8) Esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- 9) Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (con numero di RG pari).
- 10) Farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici.
- 11) Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e altri Corpi militari.
- 12) Giochi, lotto, lotterie e monopoli di Stato, compresi i provvedimenti di qualsiasi autorità inerenti l'apertura e l'attività delle sale giochi e scommesse e le relative apparecchiature.
- 13) Immigrazione e stranieri: ricorsi in materia di titoli di soggiorno, di emersione del lavoro sommerso ed accoglienza.
- 14) Inquinamento, anche acustico, e gestione del ciclo dei rifiuti, esclusi gli atti endoprocedimentali presupposti a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- 15) Ordinanze contingibili e urgenti.



- 16) Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e project financing in materia di lavori pubblici.
- 17) Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e project financing in materia di servizi e di forniture.
- 18) Rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e relativi concorsi, esclusi quelli attinenti il settore dell'istruzione pubblica.
- 19) Servizio sanitario nazionale, sanità, igiene e pubblica assistenza, polizia mortuaria e onoranze funebri. - Servizi pubblici.
- 20) Sicurezza pubblica e misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, incluse le informative antimafia, se non impugnate in un giudizio il cui oggetto principale appartiene all'altra Sezione.
- 21) Altre materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda qualora non sia possibile applicare il criterio dell'affinità.

#### **SEZIONE SECONDA:**

- 1) Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- 2) Acque pubbliche e foreste.
- 3) Agricoltura, incluse le "quote latte", la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- 4) Autorizzazioni e concessioni, esclusi i provvedimenti riguardanti beni del demanio pubblico.
- 5) Bellezze naturali e paesaggio: relative valutazioni, autorizzazioni e vincoli, compresi gli atti endoprocedimentali presupposti a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- 6) Beni e attività culturali, antichità, belle arti e i relativi vincoli, compresi gli atti endoprocedimentali presupposti ai provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica.
- 7) Caccia e pesca, esclusi i provvedimenti concernenti armi e munizioni.
- 8) Cinematografia, spettacoli, sport, teatro e turismo.
- 9) Circolazione stradale, inclusi la viabilità e gli impianti di distribuzione carburanti, nonché le patenti e gli altri titoli che autorizzano alla guida di veicoli o che concernono l'idoneità di questi alla circolazione.
- 10) Commercio, industria e artigianato, incluse la sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.
- 11) Concessioni demaniali marittime.
- 12) Contabilità pubblica, con specifico riferimento sia ai contributi, finanziamenti, indennità e misure analoghe, da qualunque Ente e Autorità e a qualunque fine concessi, inclusi quelli in materia di cassa integrazione, sia ai canoni, tributi e prestazioni patrimoniali, diversi da quelli inerenti beni del patrimonio e demanio pubblico.
- 13) Esecuzione e ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- 14) Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (con numero di RG dispari).



- 15) Edilizia e urbanistica, anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente a atti presupposti riferiti a vincoli storico-artistici e ambientali, salvo quanto disposto dai successivi artt. 2 e 3.
- 16) Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree.
- 17) Magistrati.
- 18) Opere pubbliche, espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità; requisizioni e confische.
- 19) Professioni e mestieri, compresa l'iscrizione agli albi e le procedure per l'abilitazione all'esercizio.
- 20) Pubblica istruzione, compresi i concorsi per l'assunzione nel settore.
- 21) Telecomunicazioni e collegamenti informatici in rete.
- 22) Università, Accademie, Conservatori e altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi i relativi concorsi e rapporti d'impiego.

#### Art.2

È possibile derogare alla ripartizione di cui all'art.1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse. In tal caso, il Presidente della Sezione staccata provvederà alla riunione, di regola, mediante attrazione alla Sezione presso la quale è assegnato il ricorso di deposito più risalente.

#### Art.3

Il ricorso proposto avverso più atti, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, è assegnato alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

#### Art.4

In deroga al criterio ordinario, per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione i ricorsi seriali depositati nella stessa giornata saranno assegnati a un'unica Sezione, facendo riferimento al numero assegnato al primo ricorso inserito nel sistema informatico.

#### Art.5

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza oggetto di gravame. I ricorsi rimessi dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. sono assegnati alla Sezione che non ha pronunciato il provvedimento giurisdizionale riformato.

#### Art.6

Nelle materie di competenza sono delegate al Presidente della seconda Sezione le funzioni di cui agli artt. 53, 61 e 118 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato.

#### Art.7

I ricorsi per il risarcimento del danno ingiusto sono assegnati alla Sezione cui pertiene la materia cui è riconducibile la condotta o il provvedimento che avrebbero determinato il pregiudizio.



Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Viene inoltre direttamente comunicato, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso il Tribunale;
- al Segretario generale;
- ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura dello Stato di Roma;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio;
- alla Camera amministrativa locale.

LATINA, li 10 marzo 2023

IL PRESIDENTE

RICCARDO  
SAVOIA  
10.03.2023  
16:02:44  
GMT+01:00

